



Comune di Conca della Campania

Decorato con Medaglia di Bronzo al Merito Civile

Provincia di Caserta

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.8 DEL 11-02-2022**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO ASSUNZIONALE 2022/2024 E
RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA;
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di febbraio alle ore 12:00, nella Casa comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

SIMONE DAVID LUCIO	SINDACO	P
CALCE FRANCO	ASS/VICESINDACO	P
Di Salvo Elisa	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Dott. DAVID LUCIO SIMONE in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Alessandro RIVELLINI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della legge n. 449/1997, così come modificato dall'art. 34 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) dispone che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le, disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla Legge 2 aprile 1968, n. 482".

- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

- l'art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che "Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni approvato ai sensi deli 'art. 6, comma 4".che a norma dell'art. 1, comma 102, della legge 30.12.2004 n. 311, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.

- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

RICHIAMATO altresì l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

VISTA la Legge 178/2020 all'art.1 comma 797 e seguenti con cui si introduce un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4000 abitanti;

CONSIDERATO che con il Decreto 8.5.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", ove si evidenzia la necessità di valutare le professionalità presenti e quelle mancanti e contemplando ipotesi di conversione professionale.

PRESO ATTO che con la normativa sopracitata è stata prevista la necessità di stabilire l'organizzazione e la disciplina degli uffici e successivamente e conseguentemente la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, in funzione delle finalità previste dall'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e cioè:

- razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

- realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori ed applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato;

VERIFICATO, pertanto, che in conseguenza dell'avvenuta emanazione del D.Lgs. n. 75/2017 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lett. a), e 2 lettere b), c), ed e) e 17, comma 1, lettere a), c),e),fi,g), h), l), m), n), o), q), r), s), e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, dell'art. 4 del medesimo testo normativo, risulta oggi modificato tutto il precedente procedimento di formazione del programma triennale del fabbisogno del personale che viene ora collegato alla contestuale verifica della dotazione organica ed alla revisione della stessa struttura organizzativa in conformità ai fabbisogni programmati che, ovviamente, vanno attuati nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo (budget assunzionale) stabilito dalla legge e, sempre, fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 33 - *Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria* - del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28 giugno 2019, che testualmente dispone: "2. ... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. ...Omissis ... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.";

RILEVATO, che in data 27/04/2020 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 107, il DPCM del 17 marzo 2020 rubricato "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";

PRESO ATTO che, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il suddetto decreto ha stabilito i valori soglia, differenziati per fascia demografica, a cui i comuni dovranno attenersi ai fini assunzionali;

RICHIAMATI:

- l'art. 1 comma 2 del decreto secondo cui le disposizioni del suddetto decreto si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;
- l'art. 4 comma 2 del decreto secondo cui a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla

Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.

VISTO che il Comune di Conca della Campania rientra tra i comuni ricadenti nella fascia tra 1000 e 1999 abitanti il cui valore soglia di massima spesa è pari al 28,60%;

RITENUTO che in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 (art. 5, rispettivamente commi 1 e 2, del DPCM 17 Marzo 2020), i comuni:

- possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2021 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

VISTO l'art. 7 comma 1 del DPCM secondo cui la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

TENUTO CONTO che sulla base della nuova normativa, nel Comune di Conca della Campania, il rapporto tra la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati e la spesa del personale al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità riferito all'ultima annualità considerata è pari al 28,12 %;

PRESO ATTO della Tabella 3, prevista dall'art. 6 comma 1, che prevede quale valore soglia per il Comune di Conca della Campania il 28,60%;

RILEVATO che:

- a seguito di cessazioni avvenute nel corso del 2018, 2019 e 2020, le facoltà assunzionali dell'Ente ammontano ad € 38.000,00 (Allegato A);

RILEVATO che sulla base dell'attuale normativa la dotazione di personale dell'Ente si compone dei dipendenti in servizio più le figure professionali necessarie per il conseguimento degli obiettivi programmati;

RICHIAMATO il parere dell'Aran 2217/2019 il quale chiarisce che si può andare in deroga al tetto massimo del 25% del numero dei dipendenti assunti in part time per favorire la stabilizzazione dei precari;

CONSIDERATA la necessità di prevedere per il triennio 2022/2024, nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale cessato e/o che si preveda cesserà nel triennio di riferimento.

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

1. abbiano conseguito, nell'anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall'art. 1, comma 723, lett.e), della legge n.208/2015;

2. abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato, l'attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
3. abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato, nonché il termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (art. 9, comma 1- quinquies del D.L. n.113/2016);
4. abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
5. abbiano trasmesso alla Ragioneria Generale dello Stato i dati relativi agli spazi finanziari concessi per la realizzazione di Opere Pubbliche;
6. abbiano adottato il Piano triennale della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009);
7. rispettino gli obblighi previsti dall'art. 9, comma 3/bis del D.L. 29/11/2008 n. 185, in materia di certificazione del credito;
8. abbiano approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, legge n.449/1997, art. 6 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000) e trasmesso copia del medesimo alla Funzione Pubblica nel termine di 30 giorni decorrenti dall'approvazione del medesimo;
9. abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1 D.Lgs. n. 165/2001);
10. abbiano approvato il Piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);
11. abbiano provveduto all'approvazione del bilancio consolidato (comma 1-quinquies dell'art. 9 del d.l. 113/2016);

DATO ATTO che, in relazione ai su riportati vincoli:

- a. le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 7);
- b. con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti 9 e 10, come attestato da apposite certificazioni prodotte dai Responsabili di Settore, non risultano eccedenze di personale e/o personale in soprannumero (giusta Delibera di G.C. n. 13 del 19/02/2020) ed il vigente Piano triennale delle azioni positive del Comune di Conca della Campania è stato approvato con deliberazione di G.M. n. 63 del 13/08/2019.

DATO ATTO che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68;

RITENUTA la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024, nel rispetto delle norme vigenti ed al fine di garantire l'ordinato funzionamento dei servizi e ottimizzazione delle risorse, precisando che la dotazione organica costituisce un aggregato finanziario dei limiti di spesa utilizzabili per assunzioni e che le categorie e i profili da assumere sono indicati nel Piano dei fabbisogni, mentre per quanto riguarda le modalità di reclutamento si terrà conto delle norme vigenti che prevedono, prima di espletare una selezione pubblica il previo avvio delle procedure di mobilità, obbligatoria ex art. 34/bis del D.Lgs. n. 165/2001 e volontaria ex art. 30 del medesimo decreto legislativo.

EVIDENZIATO che in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere, è intendimento dell'Amministrazione Comunale procedere alla conferma del personale esistente in pianta organica, e altresì, all'assunzione presso l'UTC di una figura ai sensi dell'art. 110 per l'anno 2023;

RITENUTO, pertanto, alla luce di quanto sopra specificato, di dover rideterminare la dotazione organica dell'Ente secondo quanto meglio evidenziato nell'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando altresì atto che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 75/2017, la stessa risulta coerente con il presente Piano ed è attuata nell'assoluto e rigoroso rispetto del principio dell'invarianza della spesa;

VERIFICATO che il Comune di Conca della Campania non incorre nel divieto di assunzione di personale per le motivazioni già esplicitate in premessa;

RILEVATO, altresì che il Comune di Conca della Campania:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ha regolarmente attestato la piattaforma per la certificazione dei crediti dei privati ai sensi del D.L. n. 66/2014;
- ha rispettato e rispetta i vincoli relativi al contenimento delle spese di personale di cui articolo 1, comma 562 e seguenti della legge n. 296/2006;
- ha attivato il ciclo della Performance secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 150/2009;
- ha rispettato il Pareggio di Bilancio nell'anno precedente e anche il predisponendo Bilancio di Previsione 2022-2024 risulta improntato al perseguimento di detto risultato;

DATO ATTO, altresì, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 22 dicembre 2015 n. 272, l'utilizzo delle facoltà assunzionali da parte dei Comuni non è più subordinato all'osservanza dei termini previsti dall'indicatore dei tempi medi di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024;

DATO ATTO che ai fini della presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri prescritti dalla vigente normativa:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica e espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere in ordine alla regolarità contabile e espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Revisore Unico dei Conti, in atti al n. 648 del 10/02/2022;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- la L.R. n. 27/2016;
- il D.Lgs. n. 75/2017;
- la L.R. n. 8/2018;
- il DPCM del 17 Marzo 2020;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale:

DI APPROVARE il piano triennale delle assunzioni a tempo indeterminato 2022/2024, come da prospetto che segue:

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2022

- Assistente Sociale Professionale Part-Time
- Istruttore di Vigilanza

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2023

Art. 110 ufficio tecnico

PIANO ASSUNZIONI ANNO 2024

Nessuna assunzione

DI DARE ATTO che il presente piano risulta compatibile con gli attuali limiti e vincoli finanziari, pur restando fermo che la concreta attuazione del medesimo resta, ovviamente, ed in ogni momento, subordinata alla effettiva verifica del rispetto dei parametri di spesa prescritti dall'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, del pareggio di Bilancio, nonché alla sostenibilità economico — finanziaria complessiva da certificarsi come per legge, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;

DI APPROVARE, conseguentemente, la rideterminazione della dotazione organica, secondo quanto meglio evidenziato nell'allegato "B", costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando altresì atto, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 75/2017, che la stessa risulta coerente con il presente piano ed è altresì attuata nell'assoluto e rigoroso rispetto del principio dell'invarianza della spesa;

DI DARE ATTO che il presente piano va costantemente rimodulato per allinearlo ai limiti, sempre mutevoli, della legislazione in materia di spending review e di tagli alla spesa di personale;

DI DARE ATTO che con questa programmazione l'Amministrazione Comunale rientra nei limiti di spesa del personale, così come previsti dal DPCM del 17 Marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 27/04/2020;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Economico finanziario di monitorare costantemente la spesa di personale e di dare pronto avviso in caso di scostamento della stessa;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area Amministrativa all'adozione di tutti gli atti per dare concreta attuazione a tutto quanto previsto nel presente Piano;

DI TRASMETTERE l'atto deliberativo alla Funzione Pubblica, nel termine di 30 giorni dalla sua adozione, attraverso il sistema di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO che l'adottando Piano sarà inserito nel DUP riferito al triennio 2022/2024;

DI DARE ATTO, infine, che la deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente ai sensi del D. L.gs n. 33/2013;

DI DICHIARARE il presente atto, ai fini del tempestivo inserimento dei dati nei documenti di programmazione finanziaria, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

IL SINDACO
Dott. David Lucio Simone

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 11-02-2022	Il Responsabile del servizio F.to Dott. DAVID LUCIO SIMONE
------------------	--

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 11-02-2022	Il Responsabile del servizio F.to Dott.ssa Elisa Di Salvo
------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Sindaco n° 9/2022 del 11/02/2022/Reg. Gen. Agli atti, sopra riportata;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, c.1 ed art. li 147 c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Di approvare integralmente e per ogni effetto di legge, la proposta del Sindaco n° 9/2022 del 11/02/2022//Reg. Generale agli atti, sopra riportata;

SUCCESSIVAMENTE

Stante l'urgenza di provvedere,
Con ulteriore e separata votazione unanime favorevole;

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 276/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. DAVID LUCIO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alessandro RIVELLINI

È copia conforme all'originale.

Lì, 11/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alessandro RIVELLINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in data odierna, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) ed è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota n. 663 del 11/02/2022_ ai sensi dell'art.125, del D. Lgs. 267/2000.

Lì, 11/02/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Dott. David Lucio SIMONE

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi dal 11/02/2022 al 26/02/2022 ed è divenuta esecutiva,

ai sensi dell'art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

ai sensi dell'art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.

Lì, 11/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Alessandro RIVELLINI